

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO ED IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE, DELLE SoMS E DELLE BCC

BIENNIO 2017/2018

Studio Agostini

Tel. 0683904502
Fax 0690280664

Via Angelo Fava 46/D
00135 Roma

www.studioagostini.org
consulenza@studioagostini.org

Sommario

Il Contributo di revisione: D.M. 03.03.2017 _____	1
Soggetti obbligati al versamento del contributo _____	2
Quanto pagare: cooperative e loro consorzi _____	3
Quando pagare _____	6
Esempi per il calcolo del contributo dovuto _____	8
Come pagare il contributo di revisione 2017/2018 _____	14
Esempi per la compilazione del modello F24 per il pagamento del contributo di revisione da parte delle cooperative non aderenti alle Associazioni _____	16
Il contributo di revisione 2017/2018 dovuto dalle Società di mutuo soccorso _____	18
Il contributo di revisione 2017/2018 dovuto dalle Banche di Credito Cooperativo _____	21
Informazioni di contatto dello Studio _____	24

“Il D.M. 03.03.2017 ha stabilito la misura del contributo di revisione dovuto dalle cooperative e loro consorzi, dalle BCC e dalle SoMS per il biennio 2017/2018”

Il Contributo di revisione: D.M. 03.03.2017

Aspetti normativi generali

L'art. 8 del D.lgs.C.P.S: n. 1577/1947 dispone che tutti gli enti cooperativi, compresi gli enti in scioglimento volontario, sono soggetti al pagamento del contributo di revisione, dovuto dalle cooperative per la copertura delle spese relative alle ispezioni ordinarie.

La misura contributo di revisione dovuto è stabilita con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico all'inizio di ciascun biennio di revisione.

Si ricorda che il biennio di revisione delle società cooperative e loro consorzi inizia con l'anno dispari (esempio: biennio 2017/2018).

Il D.M. del 03.03.2017

Con D.M. 03.03.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.04.2017 è stato determinato il contributo di revisione, dovuto per il biennio 2017/2018, da:

- Cooperative e lo consorzi;
- Banche di credito cooperativo (BCC);
- Società di mutuo soccorso (SoMS).

Il Decreto vale per tutti gli enti mutualistici aventi la propria sede legale in Italia, con esclusione degli enti la cui sede legale è ubicata in Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sicilia; tali regioni, infatti, stabiliscono in via autonoma la misura del contributo dovuto per le ispezioni.

“Tutti gli enti cooperativi, tranne quelli sottoposti a procedure concorsuali e al provvedimento di gestione commissariale, devono versare il contributo di revisione”

Soggetti obbligati al versamento del contributo

Tutti gli enti cooperativi, compresi gli enti in scioglimento volontario, sono soggetti al pagamento del contributo di revisione, dovuto dalle cooperative per la copertura delle spese relative alle ispezioni ordinarie.

Sono esclusi da tale obbligo le cooperative assoggettate a:

- Fallimento;
- Liquidazione coatta amministrativa;
- Gestione commissariale;
- Scioglimento per atto d'autorità.

“Tutti gli enti cooperativi, tranne quelli sottoposti a procedure concorsuali e al provvedimento di gestione commissariale, devono versare il contributo di revisione”

Quanto pagare: cooperative e loro consorzi

Il contributo di revisione 2017/2018 dovuto dalle cooperative e dai loro consorzi

Il D.M. 03.03.2017 ha stabilito la misura del contributo dovuto dalle società cooperative e loro consorzi

La collocazione in una delle fasce di pagamento richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo di revisione per il biennio 2017/2018 deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2016.

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE PER LE REVISIONI BIENNALI (biennio 2017/2018)					
Soci	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
TOTALE	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00

“Le cooperative sociali, le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative soggette a revisione annuale ai sensi della Legge n. 59/1992 sono tenute a versare il contributo di revisione base, oltre ad una maggiorazione”

Il contributo di revisione 2017/2018 dovuto da particolari categorie di cooperative

Alcune categorie di cooperative sono tenute a calcolare e versare il contributo di revisione per il biennio 2017/2018 in modo differente, rispetto alle cooperative e loro consorzi in generale.

➤ **Cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381/1991**

Il contributo base dovuto è **umentato del 30%**

➤ **Enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59**

Tali enti sono:

- Cooperative e loro consorzi con fatturato superiore a € 22.523.684,82
- Cooperative che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o a responsabilità limitata;
- Cooperative che possiedano riserve indivisibili superiori a € 2.069.201,54 o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a € 2.069.201,54;
- Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, iscritti all'albo delle cooperative edilizie di abitazione di cui all'art. 13 della legge n. 59/1992, che abbiano avviato o realizzato un programma edilizio.

Per queste tipologie di enti Il contributo base dovuto è **umentato del 50%**.

➤ **Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.**

L'importo del contributo di revisione dovuto dalle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi **sono maggiorati del 10%**.

Tale maggiorazione vale per tutte le cooperative edilizia di abitazione, indipendentemente dal fatto che siano iscritte o meno all'albo delle

cooperative edilizie di abitazione e abbiamo avviato o realizzato un programma edilizio.

Tale maggiorazione è versata dalle cooperative (anche se aderenti alle Associazioni di rappresentanza) tramite F24, applicando il codice 3011.

Il Decreto, in via generale, fa riferimento al fatturato da intendersi come il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.

Per tale tipologia di cooperative, invece, il calcolo del fatturato viene eseguito prendendo come riferimento il maggior valore tra l'incremento di valore dell'immobile rilevato nelle voci B-II e C-I dello Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c.) e il valore della produzione di cui alla lettera A) del conto Economico (art. 2425 c.c. e art. 2 DM 7/2/2013).

➤ **Cooperative che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2017/2018**

Le cooperative e i loro consorzi che hanno deliberato il proprio scioglimento volontario entro il 10.07.2017, sono tenuti a versare il contributo di revisione per il biennio 2017/2018 nella misura minima di € 280,00. Tale contributo base subirà gli aumenti del 30% o del 50%, se l'ente ispezionato ricade tra i casi di cui al precedente paragrafo 1 e 2.

Casi di esonero dal versamento del contributo di revisione 2017/2018: le cooperative di nuova costituzione

Le cooperative ed i loro consorzi di nuova costituzione, iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2017, sono esonerati dal pagamento del contributo di revisione 2017/2018.

“La data di scadenza per il versamento del contributo di revisione 2017/2018 è il 10 luglio 2017”

Quando pagare

Data di scadenza del versamento del contributo di revisione 2017/2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce ogni due anni, con proprio Decreto, la misura e le modalità di pagamento del contributo.

Il contributo deve essere versato entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

La data di scadenza di pagamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018 è il 10 luglio 2017.

Termine di pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione

Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese; la fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Sanzioni per il mancato pagamento del contributo nel termine del 10 luglio 2017

Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Le sanzioni sono pari a:

- ad un'aliquota **pari al 5% del contributo evaso** per quelle cooperative che, pur non avendo provveduto al pagamento del contributo entro i termini stabiliti, vi hanno adempiuto entro i trenta giorni;
- ad un'aliquota **pari al 15% del contributo evaso in tutti i casi di superamento del termine di 30 giorni.**

Il periodo di trenta giorni decorre dal primo giorno dopo la scadenza e viene calcolato non comprendendo il giorno iniziale, mentre il termine si considera scaduto con lo spirare del trentesimo giorno.

Sono dovuti anche gli interessi legali con decorrenza dalla scadenza del termine per il versamento.

Esempio n. 1 – cooperativa di produzione e lavoro che versa il contributo il 15.07.2017

Una cooperativa di produzione e lavoro che è tenuta a pagare un contributo pari a € 280,00, non ha pagato entro il termine del 10.07.2017, ma desidera regolarizzare la propria posizione il giorno 15.07.2017.

Deve pagare € 280,00 + € 14,00 (5% del contributo base) + interessi legali = € 294,00 + interessi legali

Esempio n. 2 – cooperativa di produzione e lavoro che versa il contributo il 15.09.2017

Una cooperativa sociale che è tenuta a pagare un contributo pari a € 280,00, non ha pagato entro il termine del 10.07.2017, ma desidera regolarizzare la propria posizione il giorno 15.09.2017.

Deve pagare € 280,00 + € 42,00 (15% del contributo base) + interessi legali = € 322,00 + interessi legali.

“Esempio di calcolo del contributo di revisione 2017/2018 per una cooperativa di produzione e lavoro”

Esempi per il calcolo del contributo dovuto

Esempio n. 1 – cooperativa di produzione e lavoro

Cooperativa di produzione e lavoro che ha 350 soci, un capitale sociale sottoscritto pari a € 87.500 e un fatturato pari a 5.000.000,00 Euro.

La cooperativa ricade:

- nella seconda fascia per quanto riguarda i soci;
- nella terza fascia per quanto riguarda il capitale sottoscritto;
- nella quinta fascia per quanto riguarda il fatturato.

La cooperativa è tenuta a versare un contributo pari a € 2.380,00. Ciò perché gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE PER LE REVISIONI BIENNALI (biennio 2017/2018)					
Soci	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
TOTALE	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00

Esempio n. 2 – cooperativa di produzione e lavoro

Cooperativa di produzione e lavoro che ha 70 soci, un capitale sociale sottoscritto pari a € 7.000 e un fatturato pari a 1.950.000,00 Euro; ha altresì una partecipazione di controllo in una s.r.l.

La cooperativa ricade:

- nella prima fascia per quanto riguarda i soci;

“Esempio di calcolo del contributo di revisione 2017/2018 per una cooperativa di consumo”

- nella seconda fascia per quanto riguarda il capitale sottoscritto;
- nella quarta fascia per quanto riguarda il fatturato.

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE PER LE REVISIONI BIENNALI (biennio 2017/2018)					
Soci	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
TOTALE	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00
+50%	€ 420,00	€ 1.020,00	€ 2.025,00	€ 2.595,00	€ 3.570,00

La cooperativa è tenuta a versare un contributo pari a € 2.595,00. Ciò perché ha una partecipazione di controllo in una società a responsabilità limitata e, quindi, il contributo base di € 1.730,00 che avrebbe dovuto pagare, deve essere aumentato del 50%.

Esempio n. 3 – cooperativa di consumo

Cooperativa di consumo che ha 1.500 soci, un capitale sociale sottoscritto pari a € 37.500 e un fatturato pari a 10.000.000,00 Euro. Ha una partecipazione in una S.p.a. pari al 25% del capitale, ma non di controllo.

La cooperativa ricade:

- nella terza fascia per quanto riguarda i soci;
- nella seconda fascia per quanto riguarda il capitale sottoscritto;
- nella quinta fascia per quanto riguarda il fatturato.

La cooperativa è tenuta a versare un contributo pari a € 2.380,00. Ciò perché gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto. Non è

“Esempio di calcolo del contributo di revisione 2017/2018 per una cooperativa agricola”

tenuta a versare la maggiorazione del 50%, perché la sua partecipazione nella Spa non è di controllo.

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE PER LE REVISIONI BIENNALI (biennio 2017/2018)					
Soci	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
TOTALE	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00

Esempio n. 4 – cooperativa agricola

Cooperativa di agricola con 110 soci, un capitale sociale sottoscritto pari a € 110.000,00 e un fatturato pari a 3.200.000,00 Euro. Ha deliberato il proprio scioglimento in data 20.11.2017.

La cooperativa ricade:

- nella seconda fascia per quanto riguarda i soci;
- nella terza fascia per quanto riguarda il capitale sottoscritto;
- nella quinta fascia per quanto riguarda il fatturato.

La cooperativa è tenuta a versare un contributo pari a € 2.380,00. Ciò perché gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto. Non può pagare il contributo minimo pari a € 280,00, in quanto ha deliberato il proprio scioglimento dopo la data di versamento del contributo di revisione 2017/2018.

“Esempio di calcolo del contributo di revisione 2017/2018 per una cooperativa edilizia di abitazione”

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE PER LE REVISIONI BIENNALI (biennio 2017/2018)					
Soci	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
TOTALE	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00

Esempio n. 5 – cooperativa edilizia di abitazione

Cooperativa edilizia di abitazione che ha 16 soci, un capitale sociale sottoscritto pari a € 16.000 e un fatturato pari a 5.950.000,00 Euro; è iscritta all’Albo delle cooperative edilizie di abitazione e ha avviato un piano costruttivo.

La cooperativa ricade:

- nella prima fascia per quanto riguarda i soci;
- nella seconda fascia per quanto riguarda il capitale sottoscritto;
- nella terza fascia per quanto riguarda il fatturato.

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE PER LE REVISIONI BIENNALI (biennio 2017/2018)					
Soci	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
TOTALE	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00
+50%	€ 420,00	€ 1.020,00	€ 2.025,00	€ 2.595,00	€ 3.570,00

“Esempio di calcolo del contributo di revisione 2017/2018 per una cooperativa sociale”

+10%	€ 42,00	€ 102,00	€ 202,50	€ 259,50	€ 357,00
------	---------	----------	----------	----------	----------

La cooperativa è tenuta a versare un contributo pari a € 3.570,00. Ciò perché al contributo di base, deve essere aggiunto il 50%, dal momento che la cooperativa è iscritta all'Albo delle Cooperative edilizie di abitazione e ha avviato un piano costruttivo.

È, inoltre, tenuta a versare tramite F24 la maggiorazione del 10%, ovvero € 357,00 in quanto cooperativa edilizia di abitazione.

Esempio n. 6 – cooperativa sociale

Cooperativa sociale che ha 20 soci, un capitale sociale sottoscritto pari a € 10.000,00 e un fatturato pari a 450.000,00 Euro.

La cooperativa ricade:

- nella prima fascia per quanto riguarda i soci;
- nella seconda fascia per quanto riguarda il capitale sottoscritto;
- nella quarta fascia per quanto riguarda il fatturato.

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE PER LE REVISIONI BIENNALI (biennio 2017/2018)					
Soci	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
TOTALE	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00
+30%	€ 364,00	€ 884,00	€ 1.755,00	€ 2.249,00	€ 3.094,00

La cooperativa è tenuta a versare un contributo pari a € 2.249,00. Ciò perché è una cooperativa sociale di cui alla legge n. 381/1991 e, quindi, il contributo base di € 1.730,00 che avrebbe dovuto pagare, deve essere aumentato del 30%.

“Esempio di calcolo del contributo di revisione 2017/2018 per una cooperativa sociale”

Esempio n. 7 – cooperativa sociale

Cooperativa sociale che ha 20 soci, un capitale sociale sottoscritto pari a € 10.000,00 e un fatturato pari a 450.000,00 Euro; l'ente ha deliberato il proprio scioglimento il 10.03.2017.

La cooperativa ricade:

- nella prima fascia per quanto riguarda i soci;
- nella seconda fascia per quanto riguarda il capitale sottoscritto;
- nella quarta fascia per quanto riguarda il fatturato.

CONTRIBUTO DI REVISIONE DOVUTO DALLE COOPERATIVE PER LE REVISIONI BIENNALI (biennio 2017/2018)					
Soci	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500		
Capitale sociale sottoscritto	fino a € 5.160,00	da € 5.160,00 a € 40.000,00	superiore a € 40.000,00		
Fatturato	fino a € 75.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	superiore a € 2.000.000,00
TOTALE	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00
+30%	€ 364,00	€ 884,00	€ 1.755,00	€ 2.249,00	€ 3.094,00

La cooperativa è tenuta a versare un contributo pari a € 364,00. Ciò perché ha deliberato il proprio scioglimento entro la data di pagamento del contributo di revisione 2017/2018 e, quindi, è tenuta a versare il contributo base, aumentato del 30% in quanto cooperativa sociale.

Esempio n. 8 – cooperativa agricola

Cooperativa di agricola con 30 soci, un capitale sociale sottoscritto pari a € 30.000,00 e un fatturato pari a 0 Euro. È stata costituita il 10.01.2018

La cooperativa non deve versare il contributo di revisione per il biennio 2017/2018, in quanto è stata costituita dopo il 31.12.2017.

“Le cooperative aderenti alle Associazioni pagano il contributo di revisione alla Associazione a cui aderiscono, mentre le cooperative non aderenti pagano tramite F24 direttamente allo Stato”

Come pagare il contributo di revisione 2017/2018

Cooperative aderenti alle Associazioni del Movimento cooperativo giuridicamente riconosciute

Le cooperative aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, devono versare il contributo di revisione 2017/2018 alla Associazione a cui aderiscono, secondo le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Le Associazioni normalmente pongono a disposizione un conto corrente per il versamento del contributo. Le cooperative aderenti alle Associazioni non devono versare il contributo tramite F24.

Soltanto le cooperative edilizie di abitazione devono versare la maggiorazione del 10% del contributo dovuto, attraverso tramite F24, applicando il codice 3011.

Le Associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute sono:

1. Lega Nazionale Cooperative e Mutue – www.legacoop.it
2. Confederazione cooperative italiane – www.confcooperative.it
3. Associazione Generale cooperative Italiane – www.agci.it
4. Unione nazionale cooperative italiane – www.unci.eu
5. Unione italiana cooperative – www.unicoop.it
6. Unione Europea delle cooperative – www.uecoop.org

Nel caso in cui l'adesione ad una associazione avvenga successivamente al 10.07.2017, il contributo di revisione deve essere versato al Ministero dello Sviluppo Economico.

Cooperative non aderenti alle Associazioni del Movimento cooperativo giuridicamente riconosciute

Le cooperative non aderenti ad alcuna delle Associazioni del Movimento cooperativo giuridicamente riconosciute devono pagare il contributo di revisione

esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- **3010:** contributo biennale, maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e interessi per il ritardato pagamento;
- **3011:** maggiorazione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie di abitazione, interessi per il ritardato pagamento;
- **3014:** sanzioni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un Portale per le cooperative - <https://cooperative.mise.gov.it> - a cui possono accedere principalmente le cooperative non aderenti ad alcuna Associazione e offre una serie di servizi, quali:

- consultazione posizione contributiva
- visualizzazione dei pagamenti effettuati con mod. F24
- visualizzazione accertamenti
- richiesta di riesame degli accertamenti contributivi
- dichiarazione parametri per calcolo tributi
- richieste di autorizzazione alla compensazione contributiva

A tale portale possono iscriversi anche le cooperative aderenti alle Associazioni.

Il contributo di revisione 2017/2018 dovuto dalle Società di mutuo soccorso

“Le Società di mutuo soccorso sono sottoposte all’attività di vigilanza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e sono tenute a pagare il contributo di revisione”

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha, con il Decreto 03.03.2017, determinato il contributo di revisione dovuto anche dalle Società di mutuo soccorso (SoMS)

Il contributo è accertato e riscosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per le Società di mutuo soccorso non aderenti ad alcuna Associazione nazionale di assistenza, rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo e da queste ultime per le Società di mutuo soccorso a loro aderenti.

Importo (in Euro)	Numero soci	Contributi Mutualistici (in Euro)
€ 280,00	fino a 1.000	fino a 100.000 € (euro)
€ 560,00	da 1.001 a 10.000	da 100.001 € (euro) a 500.000 € (euro)
€ 840,00	Oltre 10.000	oltre 500.000 € (euro)

I parametri per la determinazione del contributo sono solo due: 1) il numero dei soci; 2) i contributi mutualistici incassati dalla SoMS.

La collocazione in una delle fasce richiede il contestuale possesso dei parametri previsti; se le Società di mutuo soccorso superano uno dei parametri, allora sono tenute al versamento del contributo di revisione previsto nella fascia più alta.

Per quanto riguarda:

- ❖ **il termine di pagamento del contributo di revisione:** 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 03.03.2017. Il termine è, quindi, il 10.07.2017.
- ❖ **Parametri di riferimento:** anche le Società di mutuo soccorso devono calcolare l'ammontare del contributo sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2016.
- ❖ **le SoMS di nuova costituzione:** hanno quale termine di pagamento quello di 90 giorni dalla data d'iscrizione nel registro delle imprese; in tal caso la

fascia contributiva viene determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel suddetto registro.

- ❖ **SoMS che hanno deliberato lo scioglimento entro il 10.07.2017:** sono tenute al versamento del contributo minimo di € 280,00.
- ❖ **Modalità di pagamento:** le SoMS aderenti alle associazioni di rappresentanza a cui aderiscono versano il contributo di revisione con le modalità stabilite dalla associazione a cui aderiscono. Le SoMS non aderenti versano il contributo allo Stato tramite F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
 - **3010:** contributo biennale e interessi per il ritardato pagamento;
 - **3014:** sanzioni.
- ❖ **Sanzioni per il ritardato o mancato pagamento:** Le sanzioni sono pari a:
 - ad un'aliquota **pari al 5% del contributo evaso** per le SoMS che, pur non avendo provveduto al pagamento del contributo entro i termini stabiliti, vi hanno adempiuto entro i trenta giorni;
 - ad un'aliquota **pari al 15% del contributo evaso in tutti i casi di superamento del termine di 30 giorni.**
 - Sono altresì dovuti gli interessi legali.

Esempio n. 1

Società di mutuo soccorso che ha 25.000 soci, e contributi mutualistici pari a € 90.000. La SoMS aderisce ad una associazione ed è stata costituita il 05.02.2013.

Importo (in Euro)	Numero soci	Contributi Mutualistici (in Euro)
€ 280,00	fino a 1.000	fino a 100.000 € (euro)
€ 560,00	da 1.001 a 10.000	da 100.001 € (euro) a 500.000 € (euro)
€ 840,00	Oltre 10.000	oltre 500.000 € (euro)

La SoMS ricade:

- nella seconda fascia per quanto riguarda i soci;
- nella prima fascia per quanto riguarda i contributi mutualistici.

La SoMS è tenuta a versare un contributo pari a € 560,00. Ciò perché le SoMS che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

Il contributo di revisione 2017/2018 dovuto dalle Banche di Credito Cooperativo

“Le BCC sono sottoposte all’attività di vigilanza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e sono tenute a pagare il contributo di revisione”

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha, con il Decreto 03.03.2017, determinato il contributo di revisione dovuto dalle Banche di Credito Cooperativo (BCC).

Il contributo, sulla base dei parametri evidenziati nella tabella, è accertato e riscosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per le Banche di Credito Cooperativo non aderenti ad alcuna Associazione nazionale di assistenza, rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo e da queste ultime per le BCC a loro aderenti.

Fasce e Importo	PARAMETRI	
	Numero soci	Totale Attivo (in migliaia di Euro)
1.980,00 €	fino a 980	fino a 124.000 €
3.745,00 €	da 981 a 1680	da 124.001 € a 290.000 €
6.660,00 €	oltre 1681	oltre 290.000 €

I parametri per la determinazione del contributo sono solo due:

- 1) il numero dei soci;
- 2) Totale attivo della Banca.

La collocazione in una delle fasce richiede il contestuale possesso dei parametri previsti; se le BCC superano uno dei parametri, allora sono tenute al versamento del contributo di revisione previsto nella fascia più alta.

Per quanto riguarda:

- ❖ **il termine di pagamento del contributo di revisione:** 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 03.03.2017. Il termine è, quindi, il 10.07.2017.
- ❖ **Parametri di riferimento:** anche le BCC devono calcolare l'ammontare del contributo sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2016.

- ❖ **le BCC di nuova costituzione:** hanno quale termine di pagamento quello di 90 giorni dalla data d'iscrizione nel registro delle imprese; in tal caso la fascia contributiva viene determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel suddetto registro.
- ❖ **BCC che hanno deliberato lo scioglimento entro il 10.07.2017:** sono tenute al versamento del contributo minimo di € 1.980,00.
- ❖ **Modalità di pagamento:** le BCC aderenti alle associazioni di rappresentanza a cui aderiscono versano il contributo di revisione con le modalità stabilite dalla associazione a cui aderiscono. Le BCC non aderenti versano il contributo allo Stato tramite F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
 - **3010:** contributo biennale e interessi per il ritardato pagamento;
 - **3014:** sanzioni.
- ❖ **Sanzioni per il ritardato o mancato pagamento:** Le sanzioni sono pari a:
 - ad un'aliquota **pari al 5% del contributo evaso** per le BCC che, pur non avendo provveduto al pagamento del contributo entro i termini stabiliti, vi hanno adempiuto entro i trenta giorni;
 - ad un'aliquota **pari al 15% del contributo evaso in tutti i casi di superamento del termine di 30 giorni.**
 - Sono altresì dovuti gli interessi legali.

Esempio

BCC che ha 1.500 soci e un attivo pari a € 300.000,00. La BCC non aderisce ad alcuna associazione del movimento cooperativo.

Fasce e Importo	PARAMETRI	
	Numero soci	Totale Attivo (in migliaia di Euro)
1.980,00 €	fino a 980	fino a 124.000 €
3.745,00 €	da 981 a 1680	da 124.001 € a 290.000 €
6.660,00 €	oltre 1681	oltre 290.000 €

La BCC ricade:

- nella seconda fascia per quanto riguarda i soci;
- nella prima fascia per quanto riguarda i contributi mutualistici.

La BCC è tenuta a versare un contributo pari a € 6.660,00. Ciò perché le BCC che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite F24, utilizzando il codice 3010.

Informazioni di contatto dello Studio

Studio Agostini

Via Angelo Fava 46/D
00135 Roma

Tel. 0683904502

Fax 0690280664

www.studioagostini.org